



Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del Comune di San Fili (CS)
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220 – 393 – 632 - 274
sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

– art. 60 D. Lgs.n.50/2016 e ss. mm. ii. –

“Affidamento in concessione di immobile comunale ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. vv) D.Lgs.n.50/2016, per la Gestione globale di una comunità alloggio per persone con disabilità mentale”
CIG: 823956829D

PARTE GENERALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSE

Con determina a contrarre n.186 del 09/06/2020 Settore Lavori Pubblici, il Comune di San Fili ha indetto procedura di gara per l'**Affidamento in concessione di immobile comunale, ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. vv) D.Lgs.n.50/2016, per la Gestione globale di una comunità alloggio per persone con disabilità mentale per anni 5.**

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs.n.50/2016 e ss. mm. ed ii., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto.

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.n.50/2016) in modalità telematica dalla SUA.CS della Provincia di Cosenza per come previsto dalla convenzione stipulata in data 09.12.2017, mediante la piattaforma di *e-procurement* (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it> .

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Il Bando di gara, il relativo Disciplinare, il Capitolato d'appalto, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico, al seguente indirizzo <https://gare.provincia.cs.it>

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una **firma digitale** valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di **Posta Elettronica Certificata (PEC)**;
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile all'indirizzo https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp , seguendo la procedura di registrazione per ottenere username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", reperibile all'indirizzo: https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

ART. 1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1. Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Disciplinare di Gara
- Modulistica di partecipazione.

Sarà consentito ai partecipanti alla gara formulare richieste di chiarimenti. Le stesse dovranno essere rese in lingua italiana ed esclusivamente attraverso il Portale Appalti all'indirizzo <https://gare.provincia.cs.it>,

Sudette richieste di chiarimenti dovranno pervenire improrogabilmente entro le **ore 11 del giorno 06/07/2020**.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il sesto giorno (**gio 16/07/2020**) precedente il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte (art. 74 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.) e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire esclusivamente mediante la piattaforma telematica all'indirizzo <https://gare.provincia.cs.it> come al paragrafo 3 (pag. 8) del manuale Presentazioni Offerte Telematiche disponibile nel menù INFORMAZIONI sezione "Istruzioni e Manuali" .

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

ART. 2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

CPV 85311200-8 - Servizi di assistenza sociale per i disabili.

2.1. Oggetto del presente disciplinare è l'individuazione di idoneo soggetto per la gestione della **COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALE** sita in San Fili via M. CRIBARI.

Il presente contratto configura la fattispecie di concessione di servizi, ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. vv) D. Lgs.n.50/2016.

Si tratta di servizio rientrante nella categoria **Servizi Sociali - Allegato IX** di cui al D.Lgs.n.50/2016, vocabolario comune per gli appalti CPV 85311200-8 oggetto principale Servizi di assistenza sociale per i disabili.

L'appalto è stabilito in lotto unico.

Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. non si reputa confacente alle esigenze dell'Amministrazione la suddivisione in lotti del presente appalto, in quanto l'eventuale suddivisione in lotti non sarebbe economica per l'Ente e il contenimento della spesa verrebbe pregiudicato ove vi fossero diversi operatori economici da coordinare.

2.2. L'importo complessivo presunto dell'appalto per la durata di anni cinque, così come descritto all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, è di **€1.585.925,00** oltre iva, se prevista.

L'importo a base d'asta è rappresentato dal canone mensile minimo, iva esclusa ove prevista, a carico del concessionario, pari a €500,00 per un importo complessivo per i 5 anni, pari ad €30.000,00.

Sono ammesse esclusivamente offerte in aumento.

Il canone dovuto dal Concessionario a titolo di corrispettivo sarà quello risultante dagli esiti della gara.

Si precisa che eventuali lavori di sistemazione degli immobili, acquisto, fornitura o sostituzione di arredi, saranno a totale carico dell'aggiudicatario, senza incidere in nessun modo sul suddetto canone.

Il corrispettivo comprende, oltre a tutte le spese dirette e indirette per il personale, nonché le spese di manutenzione ordinaria, i consumi e quanto necessario per l'espletamento dei servizi, le spese generali, gli oneri accessori, le tasse e l'utile (vedasi computo delle spese costituenti il corrispettivo dell'appalto allegato).

Il prezzo è comprensivo di tutte le spese che risulteranno a carico dell'Aggiudicatario per l'esecuzione del servizio dato in appalto e attivati secondo le modalità e specifiche indicate nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale, ivi compreso l'acquisto del materiale occorrente, eventuali rimborsi per spostamenti, nonché di qualsiasi altro onere espresso e non espresso nel presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi. Pertanto l'affidamento si intende globale e comprensivo di ogni servizio.

Tutto ciò che viene prodotto e acquisito dall' Aggiudicatario durante lo svolgimento del servizio rimarrà proprietà del Comune, in qualità di Appaltante

2.3. L'appalto avrà durata di **anni cinque** (mesi 60) e avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Alla scadenza naturale del contratto l'Amministrazione Comunale sarà libera di provvedere, senza diritto alcuno da parte dell'affidataria, alla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato, a mezzo di affidamento ad altra impresa e, comunque, nelle forme previste dalla legislazione vigente.

L'inizio di espletamento dei servizi è previsto anche in pendenza della stipula contrattuale.

ART. 3. – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio e la mancata effettuazione dello stesso è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Vista l'attuale situazione sanitaria e le misure adottate per il contenimento del contagio del virus **Covid-19**, il concorrente potrà richiedere all'indirizzo mail/pec:

ufficiotecnico.comune.sanfilii.cs@pec.it appuntamento per effettuare la visita dei luoghi oggetto del presente appalto.

I sopralluoghi potranno essere effettuati nei giorni 29/06/2020 e 03/07/2020 dalle ore 9:30 alle ore 11:30.

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati, o loro delegati, a presentarsi muniti dei dispositivi di sicurezza (DPI) e di rispettare le distanze sociali. In mancanza di tali dotazioni il sopralluogo non sarà effettuato.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato a effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, che il concorrente avrà cura di inserire nella "Busta A - documentazione amministrativa".

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

ART. 4. - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE

4.1. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di ammissibilità

Alla gara sono ammessi i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, le società cooperative sociali iscritte nella Sezione A dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ovvero nell'elenco di cui al Registro istituito con Decreto Ministeriale del 23.6.2004, anche riunite in Raggruppamenti Temporanei, i Consorzi di dette Cooperative iscritte nella sezione C dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali, le imprese sociali di cui al D.lgs. 155/2006 iscritte nell'apposito registro istituito presso la C.C.I.A.A. nel ramo di attività dei servizi socio- assistenziali.

4.2. Requisiti di ammissibilità alla gara

Per poter partecipare alla gara le ditte, oltre ai requisiti di carattere generale riportati nella dichiarazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, di carattere generale e professionale e comprovanti la moralità e la capacità economico finanziaria e tecnica, a pena di esclusione:

- a) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, in capo ai soggetti espressamente richiamati nel medesimo articolo;
- b) Iscrizione alla CCIAA- Registro delle Imprese- tenuto dalla Camera di Commercio della Provincia in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza per attività oggetto della concessione o analoga;
- c) Iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali: per le Cooperative Sociali nella sez. A, per le società cooperative riunite in Consorzio o raggruppamenti stabili nella sez. C; iscrizione nell'apposito registro istituito presso la C.C.I.A.A. nel ramo di attività dei servizi socio-assistenziali per le imprese sociali di cui al D.lgs. n. 155/2006; Documentazione comprovante la capacità economico, finanziaria e tecnica.

Al fine di dimostrare il possesso dei **requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica**, il soggetto offerente deve attestare, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

- d) Idonea dichiarazione bancaria o di intermediario autorizzato ai sensi della Legge 1 settembre 1993 n.385 che attesti la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico con riferimento all'appalto in oggetto;
- e) Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante in conformità alle disposizioni del D.P.R.n.445/2000, attestante l'elenco dei principali servizi di gestione di strutture socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale pubbliche o private, regolarmente autorizzate e accreditate dalle Regioni di appartenenza, effettuate nell'ultimo triennio (**2017-2018-2019**) con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Dal suddetto elenco devono risultare in modo chiaro:
 - i singoli soggetti contraenti;
 - l'oggetto specifico dei servizi effettuati;
 - gli importi effettivamente fatturati;
 - la durata (Data inizio e fine servizio) di ciascun servizio effettuato, precisando che i servizi sono stati svolti nel rispetto delle condizioni contrattuali (buona esecuzione);

I documenti di cui alle precedenti lett. **d** ed **e**, devono essere prodotti in originale o in copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R.445/2000 artt. 1 9, 38, 47.

Il Comune procederà ad accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso la acquisizione della documentazione originale o altre modalità consentite dalla legge.

Qualora tale prova non sia fornita, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, escussione della cauzione provvisoria, e segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici.

4.3. Raggruppamenti e Consorzi Ordinari.

In caso di partecipazione alla gara di RTI e Consorzi ordinari si precisa, a pena di esclusione, che: I requisiti di cui alle lettere **a**, **b**, **c**, devono essere posseduti ed attestati singolarmente da ciascuno dei componenti del Raggruppamento temporaneo d'impresa o del consorzio.

Il requisito di cui alla lettera **e** può essere documentato solo dal soggetto capofila dell'associazione temporanea o del consorzio (impresa mandataria o capogruppo).

E' fatto in ogni caso obbligo ai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, ai sensi dell'art.45, co 5, D.Lgs.n.50/2016.

4.4. Consorzi.

I consorzi di cui all'art. 45, co2, lettera b) e c) del D.Lgs.n.50/2016 dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore un altro

consorziato ad esso associato, sarà fatto obbligo a quest'ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici.

In caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all'art. 45, co2, lettere b), c), del D.Lgs.n.50/2016, si precisa, a pena di esclusione, che:

- i requisiti di cui alle lettere **a, b, c**, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti;
- i restanti requisiti di capacità tecnico professionale ed economico consistenti nell'esperienza in servizi analoghi sono sommati esclusivamente con riferimento alla consorziata indicata come esecutore del contratto;
- i requisiti tecnico organizzativi relativi alla disponibilità di personale e attrezzature sono sommati con riferimento a tutti i consorziati;
- i consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi forma alla medesima gara;

Con riferimento alle associazioni temporanee di concorrenti e ai consorzi ordinari, si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione temporanea o consorzio di concorrenti (art.48, co7 del D.Lgs.n.50/2016).

Con riferimento ai consorzi di cui agli art. 45, co2, lett. b), c) ed e) del D.Lgs.n.50/2016, si precisa che sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del C.P. e l'art.49, co 7, ultimo periodo, del D.Lgs.n.50/2016).

ART. 5. AVVALIMENTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

Nel caso in cui il concorrente sia carente dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico prescritti nei documenti di Gara potrà integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. Il ricorso all'istituto dell'avvalimento deve avvenire ai sensi dell'art.89 del D. Lgs.n.50/2016, mediante la produzione dei documenti ivi previsti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si precisa che, con riferimento al requisito concernete **precedenti esperienze**, che gli operatori economici possono avvalersi della capacità di altri soggetti, solo se questi ultimi eseguono

direttamente i servizi, mediante indicazione puntuale del personale e dei mezzi messi a disposizione, con carattere di esclusività, per tutto il periodo del servizio.

I requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs.n.50/2016 devono essere posseduti sia dal concorrente che dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia si applicano sia al concorrente che al soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'art.105 comma 4 D.Lgs.n.50/2016, il Comune di San Fili esclude espressamente la possibilità di subappalto del servizio oggetto della presente concessione.

ART. 6. ULTERIORI DISPOSIZIONI

La gara d'appalto è effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60, co1, del D.Lgs.n.50/2016.

L'aggiudicazione della gara è effettuata, ai sensi dell'art.95, comma 3, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base alla valutazione dell'elemento prezzo e degli elementi qualitativi dell'offerta.

L'offerta dovrà essere formulata in lingua italiana e dovrà riguardare:

- Qualità tecnica del servizio;
- Prezzo/offerta economica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art.95, c. 12 del D.Lgs.n.50/2016 le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno **180 giorni** dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante, durante il periodo di pubblicazione, si riserva di apportare al bando di gara le eventuali rettifiche conseguenti a meri errori materiali e o di formulare le precisazioni che si dovessero rendere necessarie. Dette rettifiche e o precisazioni saranno adeguatamente rese note anche mediante pubblicazione sul sito internet <https://gare.provincia.cs.it>.

La Stazione Appaltante, in base a valutazioni di propria esclusiva competenza, si riserva la facoltà di disporre il rinvio della gara, dandone comunque adeguata comunicazione anche mediante pubblicazione sulla Piattaforma, senza che alcuno possa vantare diritti e o aspettative di sorta.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, e comunque, non prima dei 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 76 del codice dei contratti. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di offerte che abbiano conseguito uguale punteggio complessivo, sarà preferito il concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio in relazione all'offerta Tecnica. In caso di ulteriore parità, anche con riferimento al punteggio conseguito per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

L'ente aggiudicatario si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di

recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

E' prevista la valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.n.50/2016, salvo i casi previsti dallo stesso decreto.

Tanto ai fini dell'aggiudicazione, quanto ai fini della disciplina del rapporto tra stazione appaltante ed appaltatore, in caso di discordanze tra quanto riportato nel bando e nel disciplinare di gara e quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto del servizio posto a base di gara, saranno considerati prevalenti le disposizioni del capitolato speciale d'appalto.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione del presente bando di gara sostenute e anticipate dall'amministrazione comunale. Le stesse dovranno essere rimborsate entro sessanta giorni dalla aggiudicazione.

ART. 7. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2%** del prezzo base indicato nel bando di gara (Euro 30.000,00) e precisamente di importo pari ad **Euro 600,00** salvo quanto previsto all'art.93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs.n.159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita** mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M.n.31/2018.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La **garanzia fideiussoria** dovrà:

- 1) Indicazione del beneficiario **Comune di San Fili**;
- 2) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 3) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 4) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M.n.31/2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*".
- 5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). E' necessaria la firma digitale del garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 8. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti non sono tenuti al versamento del contributo in favore di Anac a seguito del comunicato del Presidente ANAC del 20 Maggio 2020 riguardante l' "Esonero dalla contribuzione per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005" fino al 31 dicembre 2020 .

ART. 9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - ELEMENTI DI VALUTAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato al Concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla scorta degli elementi di seguito elencati che formano, nel loro complesso, l'offerta e cioè:

Qualità del Progetto e Offerta economica.

Punti a disposizione: **max 100** così suddivisi:

- **Qualità del Progetto:** max punti **80**

- **Offerta economica:** max punti **20**

pertanto, il punteggio attribuito per l'aggiudicazione sarà il risultato della somma dei punti assegnati alla Qualità del Progetto più il punteggio assegnato all'Offerta economica.

9.1. CALCOLO PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato dalla commissione di aggiudicazione tramite il metodo aggregativo - compensatore (di cui alle relative linee guida ANAC).

I punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà mediante l'applicazione della seguente formula in relazione ai criteri qualitativi **A1**, **A2** indicati nella tabella 1 del successivo paragrafo 10.1.1:

$$C(a) = \sum_{i=1+n} [W_i * V_{ai}]$$

dove

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (**a**);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito;

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (**a**) rispetto al requisito (**i**) variabile tra zero ed uno.

9.1.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA OFFERTA TECNICA

Tabella 1

CRITERI E SOTTOCRITERI OFFERTA TECNICA		
A. OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA		
	CRITERIO	Punteggio max
A1	Analisi del territorio e dei bisogni con riferimento al tema della disabilità - Organizzazione, programmazione e gestione del	45

	Diagnosi di comunità	4
	Rilevazione fabbisogni emergenti	4
	Capacità progettuale in relazione alle modalità organizzative per l'erogazione del servizio, programmazione delle attività in relazione agli obiettivi di cura, mantenimento, protezione sociale e sanitaria	10
	Dotazione strumentale con particolare riferimento agli automezzi messi a disposizione della casa	4
	Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro (modulistica-report statistici-controllo delle presenze-sostituzione personale)	4
	Attivazione e realizzazione Lavoro di rete con risorse formali e informali del territorio – Collaborazione con il tessuto sociale volta alla socializzazione degli ospiti	4
	Contenimento del turn over degli operatori, modalità e tempi di sostituzione del personale	3
	Piano delle attività di formazione, aggiornamento e supervisione del personale impiegato nel progetto – Indicazione delle procedure interne per la valutazione del personale	4
	Sistema di circolarità delle informazioni, forme e modalità di monitoraggio – Sistemi proposti per ottenere adattabilità e flessibilità organizzativa in risposta ai bisogni	4
	Forme e modalità di valutazione del servizio, delle attività, del grado di soddisfacimento dell'utenza e del personale	4
A2	Requisiti aggiuntivi - Proposta di arricchimento dell'offerta	35
	Possesso Qualificazione Cooperativa Sociale di tipo "B" (inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati)	5
	Proposte aggiuntive di arricchimento dell'offerta migliorativi rispetto alle prestazioni richieste	10
	Dotazione strumentale aggiuntiva per interventi e servizi specialistici sul territorio	5
	Sussistenza di Convenzioni/Accordi formalizzati per l'erogazione di servizi di "Ospitalità" presso la struttura di: <ul style="list-style-type: none"> - Attività di Tirocinio e/o pratica Corsi per Operatori Socio sanitari - Trattamenti rieducativi per il sostegno e il reinserimento di persone in esecuzione penale 	15

Ciascun criterio/servizio sarà valutato dalla commissione giudicatrice secondo la seguente classificazione:

Tabella 2

Giudizio	Valutazione (coefficiente)	Descrizione
Ottimo	1	Il requisito è trattato in maniera pienamente soddisfacente rispetto a quanto richiesto.
Buono	0,75	Il requisito è trattato in maniera soddisfacente rispetto a quanto richiesto.
Sufficiente	0,50	Il requisito è trattato in maniera appena soddisfacente rispetto a quanto richiesto.

Scarso	0,25	Il requisito è trattato in maniera non soddisfacente rispetto a quanto richiesto.
Inadeguato	0	Il requisito non è trattato o è trattato in maniera fuorviante.

9.2. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economica avverrà secondo il metodo bilineare applicando la formula sotto indicata:

$$C_i (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1-X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (rialzo sul prezzo) dei concorrenti;

X = 0,80

A_{max} = valore dell'offerta (ribalzo) più conveniente.

Tabella 3

B	Offerta economica	Metodo bilineare a coefficiente X=0,80
B. OFFERTA ECONOMICA		
	CRITERIO	
B1	Rialzo percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara	20

9.3. CALCOLO FINALE

L'appalto verrà assegnato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale finale più alto. Il punteggio totale finale, secondo la documentazione esibita dal concorrente, è composto dalla somma dei punteggi ottenuti nei seguenti elementi di valutazione: **“QUALITA' DEL PROGETTO + OFFERTA ECONOMICA”**.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

L'offerta che totalizzerà il punteggio più alto ottenuto sommando i punteggi attribuiti con le modalità descritte nel presente articolo, sarà ritenuta l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Trattandosi di concessione di servizio pubblico mediante procedura aperta, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 D.Lgs.n.50/2016, in cui l'elemento economico è costituito dalla definizione di un canone minimo mensile a base di gara, si precisa che non trovano applicazione le disposizioni in materia di valutazione delle Offerte Anomale ex art.97 D.Lgs.n.50/2016.

ART. 10. - MODALITÀ DI REDAZIONE DELL'OFFERTA

La Piattaforma prevede il caricamento delle buste digitali/plichi telematici entro il termine perentorio del 22 Luglio 2020 ore 12:00.

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- A. Busta A – Documentazione amministrativa;
- B. Busta B – Offerta tecnica;
- C. Busta C – Offerta economica.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e caricare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito del presente Disciplinare.

In ciascuna busta dovranno essere contenute le documentazioni di seguito specificate:

10.1. Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/AFFIDABILITÀ DEL CONCORRENTE”

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:

A. Istanza di partecipazione (redatta preferibilmente secondo il facsimile in **Allegato A**) firmata da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico, ovvero da un procuratore con poteri di firma oppure, **per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza**, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice e precisamente:

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l'esclusione dalle procedure per l'affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 80, del Codice dei Contratti Pubblici.

(la dichiarazione attestante ai sensi del T.U. 445/00 di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016 deve essere resa dai seguenti soggetti:

-dal direttore tecnico, in caso di imprese individuali, ove diverso dal titolare firmatario;

-dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;

-dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;

-dai membri del Consiglio di Amministrazione, di direzione o vigilanza con poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

-da amministratori, titolari firmatari, direttori tecnici dei soggetti cessati dalla carica descritti al precedente punto. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta

dichiarazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria diretta conoscenza, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R.n.445/2000, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali la stessa è rilasciata.

Le attestazioni di cui all'art. 80 D.Lgs.n.50/2016, devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori generali/speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura che dovrà essere allegata.

Le dichiarazioni suddette, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio stabile o ordinario, dovranno essere redatte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e presentate dalla capogruppo in unico plico.

In caso di esistenza di condanne penali definitive, obbligatoriamente ed a pena di esclusione e di dichiarazione mendace ove accertati in sede di verifica, devono essere indicate TUTTE le condanne riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna divenute irrevocabili incluse quelle per la quali sia stato concesso il beneficio della non menzione ovvero sia intervenuta l'estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata dichiarata con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.)

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta **ai sensi dell'art. 444 del c.p.c. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del Codice;**

c) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, c.2 del Codice);

d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80 c.4 del Codice);

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, c. 5, lettera a, del Codice);

f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni art. 80, c. 5, lett. b), del Codice.

(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del Codice);

g) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, c. 5, lett. c) del Codice);

h) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, c.5, lett. d) del Codice);

i) di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai sensi dell'art. 67 del Codice (art. 80, c. 5, lett. e) del Codice);

j) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);

k) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, c. 5 lettera g) del Codice);

l) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, c. 5, lett. h), del Codice);

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al **lavoro dei disabili**, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, c. 5, lett. i), del Codice);

n) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, c. 5, lett. l) del Codice;

o) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, c. 5, lett. m), del Codice);

p) ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122:

OPZIONE 1 di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 (cd. Paesi *black list*)

OPZIONE 2 di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37, comma 1, del D.L.78/2010;

q) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. *(Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale);*

r) di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

In tale dichiarazione il concorrente altresì:

i. indica la **Camera di Commercio** nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;

ii. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, soci di maggioranza, di tutti i direttori tecnici, di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ad esempio: gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ecc.);

iii. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

iv. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il codice attività (deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria) e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui autorizza l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

v. dichiara le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE, l'Agenzia delle Entrate competente e C.C.N.L. applicato (Edile Industria, Edile P.M.I., Edile Cooperazione, Edile Artigianato, Altro (indicare

espressamente il settore di appartenenza del contratto stesso), il fatturato annuo e il numero dei dipendenti occupati;

vi. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di concorrente plurisoggettivo, la domanda dovrà fare riferimento a ciascun soggetto.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente

fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sulla Piattaforma anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli

estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

La Centrale Unica di Committenza si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura,

la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Si precisa che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta sul documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità dell'atto. Per tale motivo, il documento privo di firma digitale – redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato della copia della carta d'identità e trasformato in pdf, può ritenersi conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c), del D.lgs. 82/2005.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <DenominazioneConcorrente_Istanza di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m.

B. Contratto di avvalimento sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa partecipante alla procedura in caso di impresa singola, ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso, con la quale il concorrente indica espressamente la volontà di ricorrere all'istituto dell'**avvalimento**, ai sensi dell'art.89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss. mm. e ii. e dall'art.88, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <DenominazioneConcorrente_Avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m

C. (in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito) originale o copia conforme del **MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE** con rappresentanza conferito alla mandataria dalla/e mandante/i, mediante scrittura privata autenticata e della PROCURA con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo risultante da atto pubblico. È ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <DenominazioneConcorrente_MandatoCollettivo> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m

D. (in caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito) originale o copia conforme dell'**ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO** e successive modificazioni e della DELIBERA dell'organo statutariamente competente indicante l'impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <DenominazioneConcorrente_Attocostitutivo> ed essere sottoscritto con firma digitale.p7m

E. Patto di integrità (facsimile Allegato C), sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa partecipante alla procedura in caso di impresa singola, ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto costituisce motivo di esclusione.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <DenominazioneConcorrente_pattointegrita> ed essere sottoscritto con firma digitale.p7m

F. “Documento di Gara Unico Europeo” (DGUE), concernenti informazioni sull’Operatore economico, nonché attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di cui all’**art. 4** del presente Disciplinare, fatta salva l’osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto paragrafo.

Si specifica che il modello DGUE, sottoscritto da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella **parte II**, lettera A – Informazioni sull’Operatore economico, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.lgs. 50/2016 o dalla Rete d’Impresa di cui all’articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall’Impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete.

Con riferimento alla **parte II, lettera B** – Informazioni sui rappresentanti dell’Operatore economico, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l’offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta:

I. in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;

II. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;

III. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;

IV. in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE, precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GUUE.

A tale scopo, in particolare, nel campo “*Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, ...)*” **andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.**

Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta o cessati dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE che devono essere menzionati nella parte II, lettera B.

Il DGUE deve essere presentato:

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che

partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione e fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1,2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il documento dovrà essere compilato digitalmente in formato XML (come da modello allegato sulla piattaforma di gara) denominato <Denominazione Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m

G. Documento comprovante, ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs.n.50/2016, la costituzione di una **garanzia provvisoria** a corredo dell'offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'Operatore economico, per come indicato all'art. 8 del presente disciplinare.

Il documento dovrà riportare la firma digitale del contraente e del garante.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_GaranziaProvvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m

H. Copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <DenominazioneConcorrente_PASSOE> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m.

J. Dichiarazione redatta con le formalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, **Allegato D**, riportante l'elenco dei principali contratti stipulati o in corso, nei tre anni antecedenti (2019-2018-2017) la pubblicazione della presente procedura, per analogo servizio fornitura, reso in favore di committenti del settore pubblico, con la descrizione sintetica della fornitura eseguita e/o in corso, del soggetto committente, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione concorrente_Requisito capacità tecnico professionale> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m;

K. Idonea dichiarazione bancaria o di intermediario autorizzato ai sensi della Legge n.385/1993 che attesti la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico con riferimento all'appalto in oggetto.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_RequisitoCapacitàEconomica> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m

L. Attestazione di avvenuto **sopralluogo** rilasciato dal Comune di San Fili;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <DenominazioneConcorrente_ComprovaSopralluogo> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m

M. Carta dei servizi. redatta per come disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto all' art. 13.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <DenominazioneConcorrente_ComprovaCartadeiservizi> ed essere sottoscritto con firma digitale.p7m

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. copia di un documento d'identità del sottoscrittore (*Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) di*

un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.);

Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.

2. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura";

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

Nel caso in cui il concorrente non utilizzasse la modulistica predisposta da questa Stazione Appaltante, il contenuto delle corrispondenti dichiarazioni presentate dovrà essere comunque conforme a quello predisposto da tale modulistica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R.

445/2000;

b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;

c) comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'impresa dalla partecipazione alle gare;

d) comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

10.1.1 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs.n.50/2016.

In tal caso la Commissione valutatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione dalla presente procedura.

10.1.2. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art.81, co2, D.Lgs.n.50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC con la Deliberazione n. 111/2012.

Pertanto, tutti gli Operatori economici interessati devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it.

Nel caso in cui un Operatore economico non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione Appaltante provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l'acquisizione del PASSOE.

10.2. Busta B – “OFFERTA TECNICA - PROGETTO ORGANIZZATIVO ”

La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti:

a) **Relazione tecnica** contenente la proposta tecnico-organizzativa, con specifico riferimento ai criteri e sub- criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al **paragrafo 10.1.1.;**

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime di seguito stabilite, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <DenominazioneConcorrente_Relazione Tecnica> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal concorrente, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti da parte della Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara. L'Operatore economico, se ritiene, dovrà dichiarare, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.n.50/2016, quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

Tutta la documentazione contenuta nella Busta B deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 7 del presente Disciplinare).

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

Il Progetto di Gestione, progetto analitico di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi dovrà articolarsi in un elaborato corredato della documentazione ritenuta utile a consentire un'esauriente e completa valutazione dello stesso.

Tale elaborato non dovrà superare complessivamente **n. 30 facciate**, escludendo gli eventuali allegati, e dovrà essere composto tassativamente, dall'analisi e dalle proposte riferita a tutti i criteri sottoposti a valutazione e attribuzione di punteggio.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio alla qualità complessiva del Progetto di miglioramento dell'offerta verranno prese in considerazione le proposte di arricchimento che saranno ritenute più pertinenti con il Progetto relativo all'Organizzazione, Programmazione e Gestione del servizio oggetto dell'appalto.

Detto punteggio complessivo verrà attribuito dalla Commissione sulla base della valutazione del Progetto di gestione di ogni singolo servizio predisposto dai Concorrenti, secondo le indicazioni di cui al precedente paragrafo 10.1.1. (tabella 1).

10.3. Busta C – “OFFERTA ECONOMICA”

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica presentata sul portale mediante l'inserimento del rialzo offerto utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante (**Allegato E**) e firmato digitalmente.

L'offerta, sottoposta ad imposta di bollo, dovrà contenere:

- a) il prezzo offerto, in rialzo rispetto all'importo posto a base di gara, al netto di ogni imposta e contributo di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

- b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, co10 del D.Lgs.n.50/2016.

Nell'offerta economica, il soggetto offerente deve altresì dichiarare:

- c) di aver preso visione delle norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato e nei documenti allegati e richiamati e di accettarli, senza condizione o riserva alcuna,

nonché di aver preso visione dello stato dei luoghi e dei locali interessati dalla gara accettandone tutte le condizioni;

d) di assicurare rette non superiori a quelle definite negli atti regionali.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai precedenti punti.

Sono inammissibili le offerte economiche inferiori all'importo posto a base d'asta.

In caso di R.T.I. l'offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, congiuntamente da tutti i soggetti facenti parte della stessa.

Non sono, altresì ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara. L'offerta presentata rimane valida, per **180 giorni** dalla data dell'esperimento della gara.

N.B. L'imposta di bollo potrà essere assolta mediante l'utilizzo del modello F23 allegato in formato .pdf editabile.

La mancata regolarizzazione fiscale dell'offerta economica non comporta esclusione dalla gara ma la Stazione appaltante provvederà a richiederne la regolarizzazione.

Il sottoscrittore dell'offerta dovrà allegare alla stessa copia fotostatica del proprio documento di identità.

ART.11. OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **23/07/2020** alle **ore 15:00** presso la Sede della Provincia di Cosenza in Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il Portale Appalti.

La commissione procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente **la Commissione** procederà a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. in caso di proposta di esclusione trasmette al Rup del Comune i verbali di gara per i successivi adempimenti di competenza (provvedimento di esclusione);

ART. 12. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice, o seggio di gara, è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, nominati dalla SUA.CS, così per come previsto dalla normativa e dal regolamento di funzionamento della SUA.CS. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte, ove richiesto (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Le eventuali proposte di esclusione contenute nei verbali delle sedute di gare, verranno opportunamente trasmessi al Rup per i successivi adempimenti di competenza dello stesso (provvedimenti di esclusione).

ART. 13. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa in seduta pubblica, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei precedenti paragrafi del presente disciplinare.

In una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte dal presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio su offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a inoltrare al Rup la documentazione di gara, concludendo le operazioni ad essa demandate.

ART. 14. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'aggiudicatario è obbligato a comunicare un conto dedicato per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario.

Nello stesso termine deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Lo stesso aggiudicatario è obbligato ad avvalersi del suddetto conto dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice identificativo gara (CIG) relativo al presente appalto e il periodo di competenza.

Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni di cui sopra comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.).

L'aggiudicatario è obbligato, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica dei suddetti obblighi a presentare mensilmente dichiarazione o attestazione da cui risultino i puntuali adempimenti degli obblighi contrattuali e la copia dichiarata conforme all'estratto conto.

ART. 15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e la stazione appaltante trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti di aggiudicazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Committente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione definitiva, il Rup del Comune procede a:

1. richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
2. verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

Il Committente, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, l'Amministrazione procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il Committente proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett.a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario presso la sede del Committente (Comune di San Fili).

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Committente.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale

mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, nonché le spese di pubblicazione del bando.

ART. 16. AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO

Accreditamento

Il Servizio avrà inizio alla stipula del contratto, salva facoltà del Responsabile di consegna anticipata al ricorrere delle condizioni di legge.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, in quanto subentrante nella gestione di una struttura già autorizzata al funzionamento, a volturare a suo nome l'autorizzazione e l'accreditamento presso la Regione Calabria, ai sensi dell'art.24 L.R. 23/2003, adottando i protocolli e requisiti richiesti dalla normativa di riferimento nazionale e regionale.

La gestione dei servizi oggetto di gara è condizionata all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e requisiti previsti dalla normativa vigente a cura del Concessionario.

Il Comune si riserva la facoltà incondizionata di risolvere unilateralmente il contratto qualora il Concessionario non proceda alla voltura dell'autorizzazione e conseguente accreditamento della struttura a suo nome presso i competenti organi regionali entro il termine inderogabile di mesi sei dalla sottoscrizione del contratto.

In tale caso il Concessionario non potrà avanzare nessuna pretesa e resta impregiudicato il risarcimento del danno a favore dell'Amministrazione Comunale.

Restano altresì a carico della Ditta tutti gli adempimenti necessari per il mantenimento ovvero per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali o organizzativi necessari per il funzionamento in relazione alla tipologia di comunità socio assistenziale, per come indicati nel REGOLAMENTO di GESTIONE DEL SERVIZIO, Allegato "A" alla D.G. Regione Calabria n°423 del 09/09/2019, per le parti pertinenti al caso specifico, ivi compresa l'acquisizione di eventuali pareri ovvero autorizzazioni, senza alcun onere a carico del Comune.

Sono a carico esclusivo della Ditta anche ogni eventuale lavoro/intervento anche di carattere strutturale che si rendesse necessario nel corso della gestione per il mantenimento dei requisiti per

l'autorizzazione ovvero per la sicurezza dell'immobile e il funzionamento della struttura, senza nessun onere per l'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi variazione di tipologia di utilizzazione della Casa per disabili per come abilitata deve preventivamente essere concordata con il Comune.

L'ente provvederà all'accertamento dell'assenza di provvedimenti di esclusione temporanea dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, nel caso previsto dell'art. 45 del D.Lgs.n.50/2016, nonché alla comprova di quanto dichiarato in via sostitutiva nella documentazione amministrativa; all'accertamento dell'inesistenza a carico dell'aggiudicatario di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs.n.159/2011, o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo D.Lgs.n.159/2011 e ss.mm.ii..

L'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione necessaria per la stipula del successivo contratto, tra cui:

- la garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.n.50/2016 e dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. In caso di aggiudicazione con un ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Per le associazioni temporanee di impresa ed i consorzi ordinari di concorrenti vale quanto indicato dall'art. 128, comma 1, del D.P.R.n.207/2010 e ss.mm.ii.
- Polizze assicurative idonee;
- Dichiarazione inerente i dati previsti dalla L.136/2010 e ss.mm.ii. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Indicazione del domicilio a tutti gli effetti del contratto solo nel caso sia diverso da quello della sede legale.
- Indicazione della sede operativa e dei relativi recapiti (telefono, fax e PEC).

Si precisa che sia la cauzione definitiva che le polizze assicurative di cui sopra dovranno essere tassativamente redatte in conformità agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004. Non saranno accettate garanzie fideiussorie e coperture assicurative non rispondenti ai requisiti previsti dagli schemi tipo contenuti nell'allegato al predetto decreto ministeriale.

Qualora la documentazione prescritta non dovesse pervenire entro il termine sopra stabilito o il contratto non venisse stipulato entro il termine previsto dalla Stazione appaltante per ritardi imputabili all'aggiudicatario, il Comune potrà dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria e facendo carico all'aggiudicatario decaduto di tutti i danni che potranno derivare alla Stazione appaltante per la ritardata esecuzione dei servizi o per l'eventuale maggior costo del servizio rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione, e potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore si applica integralmente l'art. 110 del D.Lgs.n.50/2016.

ART. 17. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA – ASSICURAZIONE

A. Sicurezza e igiene sul lavoro – Piani di emergenza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D.lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

2. In particolare l'appaltatore si impegna a:

- Predisporre e consegnare in copia al Comune, prima della stipula del contratto, un piano per la tutela della sicurezza fisica dei lavoratori;
- Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività dei lavoratori;
- Fornire al proprio personale vestiario, calzature, dispositivi di protezione individuale (guanti monouso, paragrembi, cuffie e quant' altro eventualmente necessario);
- Fornire al proprio personale apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Prima dell'inizio del servizio l'impresa dovrà:

- Presentare dichiarazione di nomina del medico del lavoro, del responsabile del servizio Prevenzione e Protezione e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - Entro 60 giorni dall'inizio del servizio, l'Impresa dovrà presentare copia del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per l'Ente per gli obblighi di cui al presente articolo.

-Devono essere garantiti inoltre i seguenti Requisiti organizzativi:

- Adottare il regolamento interno e la carta dei servizi secondo gli standard stabiliti dalla Regione Calabria.
- Elaborare il Progetto Individuale entro due mesi dalla presa in carico.
- Assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:
 - Fascicolo personale di ogni utente accolto contenente il provvedimento amministrativo di collocamento, la relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, il Progetto Individualizzato, eventuali provvedimenti delle AA.GG. o del Comune di residenza dell'utente, l'eventuale relazione psicologica, il certificato medico rilasciato dal medico di base, la scheda sanitaria, la documentazione amministrativa e reddituale del soggetto;
 - Progetto generale del servizio con specifica indicazione degli obiettivi generali e delle attività che si svolgono all'interno della struttura;
 - Smaltimento rifiuti speciali laddove necessario;
 - Registro giornaliero delle presenze degli utenti;
 - Registro giornaliero degli operatori o cartellino elettronico;
 - Menù settimanale elaborato tenendo conto delle tabelle dell'OMS.
 - Polizza assicurativa RC utenza, personale e visitatori;
 - Polizza incendio struttura;

B. Responsabilità dell'Aggiudicatario

1. L'aggiudicatario assume l'impegno a stipulare idonea assicurazione:

- a copertura delle responsabilità civili per danni causati o subiti dai propri dipendenti, dagli utenti del servizio, dai non dipendenti che partecipano alle attività ed in ogni caso verso terzi;
- a copertura degli infortuni che potrebbero derivare agli utenti durante lo svolgimento del servizio;

- a copertura dei danni alle cose, inclusi i beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente, derivanti da fatto doloso dei propri dipendenti e degli utenti dei servizi;

2. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati ai propri dipendenti nell'espletamento del servizio e si impegna a sollevare l'ente da ogni responsabilità relativa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'ente in contraddittorio con i rappresentanti della aggiudicataria. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell'Ente stesso, senza che la aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

C. Assicurazioni

1. L'aggiudicatario è responsabile per i danni che dovessero riportare gli utenti o terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Dovrà, altresì, tenere indenne l'Amministrazione per danni diretti ed indiretti che potranno accadere all'impresa derivanti da fatti colposi di terzi.

2. L'aggiudicatario dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensiva dei danni da incendio e danni alle cose causati dal personale nell'ambito dell'esecuzione del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro non inferiore ad **€ 1.500.000,00**.

3. Copia delle polizze dovranno essere trasmesse all'ente prima della stipula del contratto. La presentazione della polizza condiziona la stipulazione del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione provvisoria.

4. Le polizze dovranno specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

5. L'aggiudicatario dovrà, altresì, presentare per gli autoveicoli di sua proprietà che vengono impiegati nella gestione dei servizi oggetto del presente appalto, le coperture assicurative contro il rischio RC, con un massimale non inferiore ad **€ 2.000.000,00** con clausola di rinuncia alla rivalsa.

6. L'aggiudicatario appaltatore dovrà stipulare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni del conducente di tutti gli automezzi di proprietà o in disponibilità del servizio.

7. L'assicurazione deve valere per chiunque conduca il veicolo e prevedere una somma assicurativa non inferiore ad **€ 2.000.000,00**.

8. Le polizze sopracitate dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

9. La aggiudicataria si impegna a presentare all'Ente, ad ogni scadenza annuale delle polizze, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

ART. 18. REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo del Servizio resterà invariato per la durata del primo anno e sarà adeguato a partire dal 2° anno dell'Appalto previa richiesta dell'Aggiudicatario. In caso di riduzione degli utenti o aumento si procederà alla riduzione o all'aumento dell'importo contrattuale considerando il costo giornaliero per utente ottenuto applicando la seguente formula:

(IC/NU)/365=IGU

Dove:

IC= importo contrattuale

NU= numero utenti casa famiglia allo stato pari a **11**

365= giorni presenza massima

IGU = costo giornaliero per utente

Il costo giornaliero utente come sopra calcolato verrà rapportato alle effettive presenze.

ART. 19. PAGAMENTI

Il versamento del Canone dovrà avvenire anticipatamente in 12 rate di uguale importo con pagamento della prima rata alla data di consegna dell'impianto e delle rate successive entro e non oltre il 5 di ogni mese.

Il conduttore non potrà, in alcun caso, ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione o azione, se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Il conduttore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il pagamento del canone dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario recante come causale **"CANONE MESE DI _____ LOCAZIONE Struttura adibita a COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALE"**, accreditato sul c/c bancario

IBAN IT 51 H 031 39810000000050020

intestato al COMUNE di San Fili (Cs).

ART. 20. SANZIONI

L'affidatario nell'esecuzione del suo servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e le disposizioni del presente Capitolato. Ove lo stesso non attenda agli obblighi di legge o violi le disposizioni del Capitolato e del presente Disciplinare, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di **€. 300,00** ad un massimo di **€.1.500,00** da applicarsi con Determinazione del Responsabile del Servizio, fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione, previa contestazione scritta a mezzo fax o raccomandata A.R. al soggetto affidatario, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto dal Capitolato e dal Disciplinare. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Alla contestazione della inadempienza il soggetto affidatario ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre **20 (venti)** giorni dalla data di ricevimento della nota scritta di addebito. Le controdeduzioni presentate saranno sottoposte alla valutazione del Responsabile dell'area interessata che potrà accoglierle o rigettarle dandone comunicazione all'aggiudicatario il quale dovrà provvedere al pagamento della sanzione irrogata entro **trenta giorni** dalla data di comunicazione di rigetto delle controdeduzioni presentate.

Per cumulo di infrazioni il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Per il recupero delle penalità il Comune potrà effettuare trattenute sui crediti verso l'aggiudicatario o sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

ART. 21. DECADENZA, RISOLUZIONE E REVOCA DELL'APPALTO

a) Decadenza

L'affidatario del servizio potrà essere dichiarato decaduto dall'appalto nei seguenti casi:

- per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge in materia di liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della aggiudicataria;
- per manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto;
- per inosservanza delle linee progettuali presentate e delle eventuali indicazioni integrative in ordine alla qualità del servizio;

L'affidatario potrà altresì essere dichiarata decaduto dall'Appalto in caso di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o, in caso di mancato avvio del servizio entro il termine previsto dall'art. 15 del presente Capitolato-disciplinare. In tali casi l'Amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione versata dall'aggiudicatario, salva l'azione di risarcimento danni.

b) Risoluzione

L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto nel caso di mancato ottemperanza da parte dell'Aggiudicatario, all'invito a sostituire il personale impiegato in sostituzione, per il quale l'Amministrazione abbia negato l'autorizzazione.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento dei compensi spettanti a quella data, ad incamerare la cauzione versata dall'aggiudicatario, salva l'azione di risarcimento danni.

c) Revoca

L'Amministrazione Comunale potrà revocare, in via amministrativa, l'appalto nei seguenti casi:

a) Violazione del divieto di cui al successivo art. 33 (subappalto e cessioni);

b) Gravi e ripetute inosservanze di cui al precedente art. 23;

c) Mancata esecuzione del servizio per la durata di **n°5 (cinque)** giorni, consecutivi e non giustificati da causa di forza maggiore, fatto salvo comunque l'applicazione delle eventuali altre sanzioni di cui all'art. 32;

d) Inosservanza dell'obbligo di utilizzazione di personale con profili professionali diversi da quelli previsti.

La revoca comporterà la risoluzione, ipso facto et de iure, del contratto di appalto per colpa dell'aggiudicatario inadempiente, l'immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti, l'incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni accertati dal responsabile del procedimento.

ART. 22. ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi deficienze nelle modalità di esecuzione delle prestazioni od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti ed ove l'aggiudicatario, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, il Comune avrà la facoltà di ordinare di far eseguire d'ufficio, a spese del medesimo soggetto, quanto necessario per consentire l'effettuazione dei servizi, con riserva di rivalsa delle spese, fatta comunque salva l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 32 del presente Capitolato-disciplinare quando la gravità della inadempienza postuli tale grave sanzione

ART. 23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, **l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente**, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art.51 del D.Lgs.n.811/2015.

ART. 24. RECESSO

L'Amministrazione Comunale potrà recedere dal Contratto, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso con lettera raccomandata 3 (tre) mesi prima.

Spetteranno al soggetto Aggiudicatario, esclusivamente, i compensi relativi al servizio effettivamente prestato.

ART. 25. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il RUP, nominato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 3.10.2018, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.n.50/2016, è l'Ing. **Annalisa MINERVINO** Tel.0984/643000 - il cui indirizzo PEC è il seguente: ufficiotecnico.comune.sanfili.cs@pec.it

ART. 26. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il TAR Calabria rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il titolare del trattamento dei dati è il **Comune di San Fili**.

ART. 28. ALTRE INFORMAZIONI

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (art. 40 del D.Lgs.n.50/2016).

Il concorrente autorizza il Comune di San Fili, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 e dell'art. 79, art.50 del D.lgsn.50/2016 - la facoltà di "accesso agli atti", alla presa visione degli atti di gara e a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, in quanto in essa non è ravvisabile alcun segreto tecnico o commerciale da tutelare; L'Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 che ne facciano richiesta, nonché agli Enti previdenziali e assistenziali ed agli organi dell'autorità amministrativa e giudiziaria per l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento al D.Lgs.n.50/2016 e ad ogni normativa vigente inerente e conseguente la materia oggetto dell'appalto, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti di pubbliche forniture.

I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla gara, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente disciplinare, dal bando di gara, dal C.S.A. e da tutti i restanti documenti di gara, nessuno escluso.

Per ogni controversia relativa alle procedure di affidamento delle prestazioni in appalto, si rimanda a quanto previsto dagli artt. 206, 207, 208, 209 e 210 del D. Lgs.n.50/2016.

Il direttore dell'esecuzione del contratto sarà nominato dal Comune di San Fili contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione della fornitura all'Impresa aggiudicataria.

Il presente disciplinare di gara (e il bando di gara) è stato pubblicato, come per legge:

- Il bando è stato inviato alla GUUE in data 17/06/2020
- sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** – 5^a Serie Speciale Contratti Pubblici n. **69** del **17/06/2020**;
- Piattaforma Anac <https://simog.anticorruzione.it/AVCP>
- Sul sito del MIT <https://www.serviziocontrattipubblici.it/SCPSA>
- Sul Sito Internet del **Comune di San Fili** all'indirizzo: www.comune.sanfili.cs.it
- All'albo Pretorio della **Provincia di Cosenza** all'indirizzo: www.provincia.cs.it/albopretorio
- Sul Portale Appalti della **SUA.CS** all'indirizzo: <https://gare.provincia.cs.it>

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Annalisa MINERVINO

*(Firma autografa apposta a mezzo stampa,
ex art.3, comma 2, D.Lgs.n.39 del 12/02/1993 e ss. mm.ii.)*